

*Statuto della Associazione di Storia
e Arte Canavesana denominata A.S.A.C.
con sede in Ivrea*

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

Tra i signori Pene Vidari Gian Savino, Bertotti Luigi, Bertolotti Laura in Aluffi, Berattino Guglielmo, Faletto Baciorda Lorenzo, Fiore Carlo, Forchino Domenico, Giorda Luigi, Quaccia Franco, Ravera Giuseppe, Torra Giovanni, Cerrano Riccardo, Fragiacomò Giuseppe, Pavetto Gian Carlo, Pelleray Adolfo, Rosotto Alessandro e Bellardi Gianfranco è costituita l'Associazione di Storia e Arte Canavesana (denominata A.S.A.C.).

Articolo 2 - SCOPO

L'Associazione ha per scopo lo studio della Storia, la conservazione dei monumenti, delle tradizioni, delle bellezze artistiche e naturali del Canavese. Essa patrocinerà e favorirà pubblicazioni, studi, conferenze, e qualunque altra manifestazione inerente allo scopo, nel rispetto delle attuali disposizioni di Legge.

Articolo 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Ivrea presso la Biblioteca Civica, "Costantino Nigra" in Piazza Ottinetti n. 30.

Articolo 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata salvo ogni diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 - ASSOCIATI - AMMISSIONE - ESCLUSIONE

Sono Soci associati effettivi dell'associazione, con gli stessi diritti ed obblighi:

- a) i Soci onorari: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o tali nominati dal primo Consiglio direttivo;
- b) i Soci ordinari: sono soci ordinari le singole persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi della associazione.

I Soci ordinari sono riconosciuti come tali in base a delibera del Consiglio Direttivo; possono entrare a far parte dell'Associazione, a

insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, persone interessate alla cultura e agli scopi della associazione.

L'adesione alla associazione da parte dei Soci comporta l'assunzione di tutte le obbligazioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento della Associazione. L'adesione avviene attraverso la presentazione da parte di soci fondatori.

Un solo parere negativo in sede di delibera del Consiglio Direttivo fa decadere la proposta di adesione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota associativa,
- comportamento in contrasto con gli scopi dell'associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Articolo 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il Consiglio direttivo;
- i comitati scientifici;
- il collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Tutti i componenti gli organi elettivi dell'associazione possono essere scelti liberamente tra gli associati e sono rieleggibili.

Articolo 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Socio almeno cinque giorni prima della riunione.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può partecipare all'assemblea purchè in regola con il versamento della quota associativa. E' consentita la delega tra associati con un massimo di cinque deleghe per ogni associato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la

presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni in materia di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio sono prese con la maggioranza stabilita dall'articolo 21 codice civile.

Articolo 8 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Articolo 9 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di cinque anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare ha il compito di:

- 1) definire i programmi di attività;
- 2) deliberare circa l'ammissione degli associati;
- 3) proporre all'assemblea l'eventuale esclusione degli associati per gravi motivi ai sensi dell'articolo 24 Codice Civile;
- 4) stabilire le quote associative;
- 5) approvare il bilancio preventivo;
- 6) predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'associazione;

- 7) conservare le deliberazioni dell'assemblea e i rendiconti a disposizione degli associati e di qualunque altro avente diritto;
- 8) deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente o dal Vice Presidente.

Articolo 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri a maggioranza semplice dei componenti un Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica cinque anni.

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli associati, cura i rapporti con gli enti pubblici e con i privati.

Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento dei singoli atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, e per qualsiasi motivo, sostituisce il Presidente, esercitandone i poteri. La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 13 - COMITATI SCIENTIFICI

Il Consiglio Direttivo può istituire comitati scientifici, stabilendone i compiti in relazione a singole iniziative o in forma permanente.

Articolo 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi inizialmente versati dagli associati fondatori nonchè dai beni che saranno acquistati con le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 15.

Articolo 15 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite:

- 1) dalle quote versate dagli associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- 2) da atti di liberalità;
- 3) dalle entrate derivanti da eventuali contributi di enti pubblici;
- 4) da altri proventi di natura patrimoniale, comunque non commerciali.

Articolo 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17 - BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo dovrà individuare, in base alle risorse economiche disponibili o preventivabili, l'attività che l'associazione dovrà svolgere nel successivo anno.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 18 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario raccoglie i risultati economici dell'attività svolta nell'anno precedente e sarà accompagnato da una relazione illustrativa. Entrambi i documenti saranno sottoposti all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 19 - REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea e durerà in carica per cinque anni.

Compito del collegio dei revisori dei conti è quello di vigilare sulla gestione amministrativa.

Articolo 20 - NORME FINALI

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge.